

TORNATA DEL 23 APRILE 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Seguito della discussione del progetto di legge pel Codice forestale del Regno d'Italia* — *Appunti e proposta del Senatore Giovanola sull'articolo 1 combattuti dal Ministro d'Agricoltura e Commercio e dal Relatore* — *Dichiarazioni e avvertenze del Senatore Arrivabene* — *Obbiezioni e proposta soppressiva del Senatore Chiesi* — *Presentazione di un altro progetto di legge* — *Dichiarazioni del Presidente del Consiglio* — *Schiarimenti del Senatore Marzucchi* — *Appunti del senatore Farina cui risponde il Presidente del Consiglio* — *Osservazione del Senatore Arrivabene* — *Proposta soppressiva del Senatore De Foresta combattuta dal Senatore Vigliani* — *Nuove osservazioni del Senatore De Foresta in appoggio della sua proposta, appoggiate dal Senatore Lauzi* — *Approvazione per parti e per intero dell'articolo 1* — *Varianti ed aggiunta all'articolo 2 proposte dal Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Accettata la prima, combattuta la seconda dal Relatore* — *Emendamento del Senatore Giovanola* — *Schiarimento chiesto dal Senatore De Foresta, fornito dal Relatore* — *Variante proposta dal senatore Vigliani* — *Osservazione del Senatore Lauzi* — *Rinvio alla Commissione dell'emendamento Giovanola* — *Proposta del Senatore De Foresta accettata dalla Commissione* — *Osservazioni del Senatore Cadorna* — *Ritiro della proposta De Foresta* — *Proposta del Senatore Sanseverino all'art. 3* — *Dichiarazione del Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Spiegazioni del Relatore* — *Ritiro della proposta Sanseverino* — *Variante del Ministro accettata dal Relatore* — *Proposta di rinvio dell'articolo 3 del Senatore Farina su cui parlano il Ministro, il Senatore Giovanola, il Relatore* — *Reiezione della proposta Farina* — *Approvazione dell'articolo 3.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro degli Esteri Presidente del Consiglio, il Ministro d'Agricoltura e Commercio ed il Ministro della Guerra.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente il quale viene approvato.

I Senatori *Zanolini, Marsili, Bellavitis, De Castillia e Fenzi* chiedono un congedo, i tre primi di 15 giorni, *De Castillia* di 20 giorni e *Fenzi* di un mese, ch'è loro dal Senato accordato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4195. I Sindaci dei Comuni di *Genzano e Palmira* (Basilicata) fanno istanza perchè venga modificato il tracciato della strada provinciale da *Potenza a Spinazzola* portato dal progetto di legge relativo alla costruzione e sistemazione di strade meridionali continentali votato dalla Camera Elettiva il 16 aprile 1869.

N. 4196. La giunta municipale di *Torre dei Passeri* (Abruzzo Ulteriore I) porge al Senato motivate istanze perchè nel progetto di legge per la costruzione e sistemazione di strade nelle provincie meridionali sia provveduto al prolungamento della strada nazionale *Ascoli Teramo* fino a *Torre dei Passeri*. —

N. 4197. La giunta municipale di *Rosciano* (Abruzzo Ulteriore I.).

(Petizione identica alla precedente).

Fa omaggio al Senato il *Prefetto di Cagliari* degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1868.*

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per l'abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare.

Presidente. Do atto al signor *Ministro della Guerra* della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffizii.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL CODICE FORESTALE.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge pel Codice forestale.

Ieri fu votata la chiusura della discussione generale.

Si passa adunque alla discussione degli articoli.

Da lettura dell'articolo 1.

Titolo 1. — Del governo dei boschi. — CAPO I.
— **DISPOSIZIONE GENERALE.** « Art. 1. I boschi dei pri-

vali sono amministrati e goduti come qualunque altra proprietà quando non siano vincolati per causa di pubblico interesse nei modi stabiliti dal Capo II della presente legge.

« I boschi dello Stato, dei Comuni e degli altri Corpi morali sono amministrati e goduti colle discipline a tale effetto stabilite. »

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Signori Senatori, io non ho preso parte alla discussione generale, perchè dovendo parlare sopra varii articoli di questo disegno di legge, non voleva tediare il Senato più di quello che il sentimento del dovere strettamente m'ingiunge.

Prima però d'imprendere la serie delle mie osservazioni, vorrà permettermi il Senato di far precedere a guisa di proemio alcune dichiarazioni, le quali potranno giovare ad abbreviare la discussione, risparmiandomi di ripetere le medesime idee in vari articoli, come pure potranno prevenire qualche fallace apprezzamento che si potrebbe fare su quanto sono per dire.

Per ciò mi affetto a dichiarare, che io sottoscrivo molto volentieri alle cose dette ieri con isquisita dottrina dall'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e riconosco la necessità di avere una legge efficace che tuteli i grandi interessi della società circa la conservazione di certi boschi. Ma perchè la legge sia efficace, io credo condizione indispensabile che non sia eccessiva.

Voi, o Signori, che avete studiato con tanto senno e tanto sapere la storia della legislazione forestale, vi sarete certamente accorti d'uno strano fenomeno, ed è, che malgrado le leggi ripetutamente emanate a tutela dei boschi, anzi col crescere del rigore della cautela, la distruzione delle foreste andò crescendo parallelamente alla severità delle leggi fatte per impedirle.

Questo non è un fenomeno isolato, ma è comune a tutte le leggi per le quali si è tentato in addietro di regolare lo svolgimento dei fatti economici e sociali.

A tutti soccorre la memoria di quelle famose gride contro gl'incettatori dei grani, delle quali fece sì bella ricordanza l'illustre nostro collega Alessandro Manzoni. Così gli *Editti di abbondanza* che si convertirono in veri provvedimenti di carestia; così la massima pena del furto domestico che conduceva all'impunità del reato; questo vuol dire che quando la legge offende il sentimento della giustizia, viola i principii generali del diritto, lede la inviolabilità del diritto naturale di proprietà, perde la sua efficacia.

Un esempio, che con straniera frase ora molto usata, direi di palpitante attualità, lo abbiamo nella legislazione sulle risaie.

Finchè si pubblicavano manifesti e regolamenti per proibire, o quasi, la coltivazione dei terreni a riso, quella coltura andò sempre più estendendosi anche in luoghi dove rendevasi manifestamente nociva alla pubblica salute. Ma poi, quando Dio ha voluto, il Parlamento

Italiano, d'accordo col governo del Re, trovò la vera ed unica soluzione delle grandi difficoltà che dapprima si riscontravano, e si fece una legge composta di pochissimi articoli, la quale diede mandato ai Consigli provinciali di proporre le norme più appropriate ai bisogni di ciascun paese.

Io sono profondamente convinto che la soluzione del problema forestale stia nel sistema adottato per la risicoltura. Questa idea è balenata, e non poteva a meno, anche alla mente degli uomini egregi che compongono la Commissione senatoria, i quali però la respinsero troppo presto. La Relazione cerca di dissiparla, mediante una citazione poetica allusiva all'Arno, che dalla provincia di Arezzo discende ad allagare il piano di Firenze; se ne induce che se voi lasciate regolare dalle provincie la materia delle foreste, ne avverrà per esempio che la provincia di Arezzo, poco preoccupandosi degli interessi della provincia di Firenze, farà dei regolamenti che non saranno sufficienti a tutelare gli interessi del territorio fiorentino.

Ma, badate, o Signori, che la legge sulle risaie non lascia ai Consigli provinciali piena balia di regolare a loro talento questo ramo di coltura nel proprio paese; i regolamenti deliberati in ciascuna provincia sono soggetti alla approvazione di un Decreto Reale previo il parere del Consiglio di sanità e del Consiglio di Stato: e quindi l'ufficio del Governo si è di metter d'accordo questi regolamenti coll'interesse generale, facendo sì che i provvedimenti proposti in una provincia non possano mai cadere a danno delle altre.

L'esperienza degli anni trascorsi, dopo l'emanazione di quella legge, testifica a mio avviso in favore del nuovo sistema; perchè tutti i Consigli provinciali si fecero cura di studiare le esigenze dei rispettivi paesi, ed i singoli regolamenti non si possono certo accusare di rilassatezza.

Io segnalerò in particolar modo il regolamento votato nella provincia al cui Consiglio ho l'onore di appartenere: ivi il primo regolamento era stato soggetto a varii reclami: chi lo trovava troppo severo, altri lo trovava troppo rilassato; si presentarono rimostranze al Ministero; se ne presentarono all'Autorità provinciale; e ad un nuovo esame si è trovato il modo di metter d'accordo tutte le parti, stabilendo che per certe zone di terreno le disposizioni fossero più severe e per altre meno; così si soddisface all'interesse di tutti senza offendere nessuno.

Queste cose si possono fare da un Consiglio provinciale, ma non può farle il Governo centrale, perchè manca dei mezzi di conoscere le esigenze locali. Una buona legge forestale, se è difficile farla in un piccolo Stato, è impossibile in uno più grande; ed in Italia è più che impossibile, perchè pochi paesi come l'Italia sono composti di parti così diverse fra di loro e per el ma è per conformazione topografica e per accidenti tellurici. I boschi della Toscana non sono i boschi della Valtellina; quelli della Calabria non hanno che fare coi

boschi dell'Ossola, quei della Sardegna non assomigliano punto a quelli del Friuli. Se ciascuno provvedesse nella propria provincia, provvederebbe molto più accónciamente e si offenderebbe meno il diritto comune.

Ma io non presumo di avere tale autorità da far prevalere il mio sistema a fronte di una Commissione espressamente composta di uomini fra i più competenti che scggono in Senato. Siccome però debbono passare ancora diversi mesi prima che questo disegno diventi legge dello Stato, ho stimato non inutile esporre la mia idea, nella speranza che altri più valente di me possa promuoverne l'attuazione.

Per ora io debbo limitarmi a più modesto compito che è quello di procurare, per quanto i pochi miei mezzi il consentono, che sieno tolte da questa legge le prescrizioni a mio senso eccessive, le quali, oltrechè lesive di molti legittimi interessi, avrebbero per effetto d'infirmare l'autorità e l'efficacia della medesima.

E comincio dal primo articolo.

Il Ministero ha presentato il suo disegno di legge col titolo modesto di *Ordinamento forestale*; la Commissione del Senato ha voluto dargli un nome più comprensivo e lo denominò *Codice forestale*. Io non intendo oppormi al nuovo titolo, perchè amo che la legge comprenda tutto ciò che concerne l'azione del Governo circa le foreste; osservo però che uno dei primi uffici di un Codice è di definire bene gli oggetti, gli atti, le istituzioni sopra le quali la legge esercita il suo impero. Così il Codice civile quando viene a regolare la materia contrattuale, ci dice che cosa intende per vendita, locazione, transazione, ecc.: il Codice penale definisce i caratteri del furto, della rapina, dell'omicidio e d'ogni altro reato. In questo Codice forestale invece manca il concetto sostanziale: in nessun luogo trovo la definizione dei caratteri che un terreno deve avere affinchè sia soggetto al regime forestale.

La legge comincia colle parole: *I boschi dei privati ecc.* Io credo che prima di tutto dovrebbe dirsi che cosa intenda per bosco. I giardini così detti inglesi popolati d'ogni genere di alberi anche silvani, sono essi boschi? I parchi che circondano i castelli signorili, saranno boschi? Gli oliveti che coprono queste colline, le piantagioni di aranci e carubi nei paesi meridionali, saranno boschi? I lunghi filari di pioppi che s'incontrano nelle pianure lombarde, le ripe imboschite dei cavi si considereranno come boschi?

Tutto questo non si sa: si espone il paese ad una grande quantità di contestazioni, di formalità amministrative, di spese e di multe, senza che si sappia chi vi sia soggetto e chi no.

La legge piemontese, che è ancora in vigore, contiene, se non erro, una dichiarazione che stabilisce un minimo di superficie affinchè un appezzamento boschivo possa ritenersi soggetto alle prescrizioni della medesima.

Io vorrei che qualche cosa di simile si facesse an-

che in questa, perchè altrimenti verremmo a disturbare un immenso numero di poveri proprietari, le cui piccole proprietà non valgono nemmeno il denaro che avranno a spendere per pagare le trasferte degli agenti forestali, la carta bollata ed altri oneri cui dovranno sottostare per l'applicazione delle nuove prescrizioni. Non dobbiamo credere che tutti i boschi d'Italia abbiano l'importanza delle vaste foreste degli Appennini o di quelle che si trovano ancora nel Friuli o nella Calabria. Vi sono paesi di montagne dove la proprietà è sminuzzata, dove vive soltanto della povera gente che possiede appena qualche ara di terreno cespugliato, cui sarebbe crudele il lasciare esposto a tutte le molestie di agenti inferiori, i cui capi saranno bravissima gente, ma essi non avranno mai sufficiente istruzione per sapere sin dove arriva la legge, se le sue disposizioni non sono categoricamente definite.

Quindi pregherei il Senato di esaminare se non convenga che, prima di votare delle restrizioni al diritto di proprietà sopra i boschi, sia bene determinata la natura e la estensione dei terreni ai quali vogliansi i proposti vincoli applicare.

Presidente. Intende ella di fare una proposta?

Senatore Giovanola. Non faccio una proposta, soltanto esprimo il desiderio che sia ben definito l'oggetto sopra il quale deve versare la legge che imprendiamo a discutere.

Ministro di Agricoltura, Industria, e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Mi pare che l'onorevole Senatore Giovanola volesse sostituire ad una legge generale una disposizione in virtù della quale le province avrebbero la facoltà di provvedere al modo come debba essere regolata l'amministrazione dei boschi nelle province stesse.

Io credo, che questo equivarrebbe precisamente alla abolizione assoluta di qualunque legge forestale. Perchè, se una provincia ha la facoltà di regolare l'amministrazione dei suoi boschi secondo un regolamento per quanto si voglia garantito da formalità, per esempio, coll'approvazione del Ministero, sentito il Consiglio di Stato, sempre dipenderà dalle province la proposta del regolamento: di modo che se la provincia non ne vuole alcuno, non vi sarà nessun regolamento.

Ora, se voi ammettete questo principio, che un regolamento sia facoltativo, avrete per legittima conseguenza, che non vi sarà alcuna legge. Lo scopo principale di questa legge è precisamente quello di obbligare certi terreni con certi vincoli, in virtù de' quali non potessero essere altrimenti coltivati che a bosco. Se voi non ammettete questa legge, concedete facoltà alle province di dissodare tutti i boschi che vi sono.

In conseguenza io non posso in nessun modo accettare il principio che alle province si debba accordare la facoltà di provocare dei regolamenti, con i quali si

avesse a determinare il modo in cui i boschi di una data provincia debbano essere regolati.

L'onorevole Senatore Giovanola faceva notare la difficoltà di fare una legge che potesse provvedere regolarmente all'amministrazione dei boschi; la difficoltà che sarebbe grande in una provincia, che sarebbe grandissima in un grande Stato, sarebbe quasi vicina alla impossibilità in uno Stato come l'Italia, che presenta una forma svariatissima nei suoi territori. Io non credo però che vi sia una difficoltà differente secondo la differenza delle condizioni: ammetto la difficoltà, ma credo sia una difficoltà eguale per tutti i casi. Ma le difficoltà certamente non debbono trattenere, quando si crede che una legge sia utile.

Una delle prime difficoltà che incontrava l'onorevole Senatore Giovanola era la mancanza della definizione del bosco, che è il soggetto unico della legge. La prima questione è quella di vedere se veramente sia necessaria una definizione del bosco.

Io credo che quando si tratta di certe parole alle quali sia unita generalmente un'idea chiara, il voler aggiungerci una definizione che dovrebbe essere destinata a chiarire e determinarne il concetto, potrebbe invece riuscire a confonderlo e guastarlo. Quando avremo data una definizione del bosco, io credo che non avremo chiarito l'idea del bosco, ma forse l'avremo confusa. Ma è dessa necessaria ed utile cotesta definizione? Io credo di no: perchè lo scopo proprio della legge non è quello di vedere quale sia il terreno che si deve considerare come coltivato a bosco, ma è bensì quello di determinare quale sia il terreno che non può essere altrimenti coltivato che a bosco; sia che fosse coltivato a virgulti, a frutici o ad alberi d'alto fusto, sia pure che fosse soltanto coperto di macchie, la legge cerca di determinare quali sono i terreni i quali riuscirebbero nocivi nel caso che fossero altrimenti coltivati che a bosco.

Che importa adunque che si determini che cosa sia un bosco? Basta semplicemente determinare quali sono i terreni che si trovano in quelle date condizioni, per le quali, non essendo coltivati a bosco, possono riuscire perniciosi. Quindi voi potete determinare quali sono tali terreni senza entrare nella questione della definizione del bosco.

Parmi adunque non giustificata la necessità di una definizione del bosco, e per conseguenza credo che si possa ammettere l'articolo 1. quale fu proposto dalla Commissione.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Mi trovo nella necessità di dover rispondere, contro il mio desiderio, qualche parola all'onorevole Ministro, poichè pare che io non abbia avuto la fortuna di farmi da lui comprendere. Io non ho mai inteso di dire che si lasciasse facoltà alle provincie di fare un regolamento in proposito delle foreste; ma ho espresso l'avviso che la soluzione più

conveniente della questione legislativa in fatto di foreste fosse di seguire il sistema già adottato per le risaie. Ora, per queste non si lascia facoltà ai Consigli provinciali di fare il regolamento, ma se ne impone loro l'obbligo; ed il regolamento deve poi essere approvato dal Governo Centrale con tutte quelle correzioni che possono ravvisarsi necessarie.

Io non ho fatto una proposta, ho espresso soltanto un'idea che stimai utile di gettare nel campo della pubblica discussione, affinchè possa col tempo maturarsi, mentre, come dissi, sebbene questa legge sia per essere votata fra pochi giorni dal Senato, non potrà andare in vigore che dopo varii mesi.

Non pretendo che si dia una definizione scientifica del bosco, ma dico che quando la legge ordina certe restrizioni della naturale libertà, davo bene definire gli atti ai quali si riferisce.

Ho dimandato se i parchi, se gli oliveti, saranno considerati come boschi e nessuno mi ha ancora risposto. Dunque il dubbio c'è, ed è dovere della legge di prevenirne le conseguenze.

Presidente. La parola al signor Relatore.

Senatore De Gori, *Relatore*. Dal senno pratico dell'onorevole Giovanola il Senato non può intendere che temperati consigli, e mi compiaccio certamente che come prolegomeno delle sue parole, egli abbia ammessa in genere la necessità di provvedimenti legislativi per le foreste poste in certe tali determinate condizioni. La Commissione si compiace di avere consentaneo in questo principio fondamentale della legge l'avviso rispettabile dell'onorevole Senatore Giovanola.

Peraltro egli ritiene che meglio risponderrebbero allo scopo le facoltà rilasciate a singoli enti, quali sono le province, di regolare con locali provvedimenti la materia forestale, anzichè formare dessa soggetto di una legge generale per tutto il Regno. Io prego l'onorevole Senatore a riflettere, che la legge, che in questo momento è sottoposta alle vostre deliberazioni, in quanto concerne dei provvedimenti generali estendibili a tutta l'Italia, è ristretta a quelle poche disposizioni che riflettono quei boschi la di cui conservazione è giudicata siccome necessaria al pubblico interesse.

Tutto il resto della legge è affatto estraneo a questa economia generale della legge stessa, ma si riferisce e ai boschi di proprietà dello Stato, e ai boschi di proprietà degli enti morali dallo Stato tutelati e sorvegliati, e a quella specialità di pene, di procedura che deve sorprendere perseguire e punire i reati che si compiono in una materia così eccezionale quali sono le foreste. Tanto è vero che in realtà quella parte della legge che contiene provvedimenti che a tutto quanto il territorio del Regno si estendono, non è maggiore, (prego l'onorevole preopinante a verificarlo) o ben di poco maggiore a quella legge analoga che da lui è stata invocata ad esempio, la legge sulle risaie.

Una volta ammesso che la conservazione di certe

tali foreste è necessaria al pubblico interesse, la legge attuale si arresta e non procede oltre a disposizioni su questa materia, che invadano il campo della libera azione della privata proprietà, e resta egualmente integro ed illeso nella rappresentanza locale il diritto che le appartiene, in virtù della legge provinciale, di approvare regolamenti speciali per i boschi compresi nei rispettivi territorii; e se ad una rappresentanza provinciale sembrerà utile e congruo di adottare provvedimenti per le foreste comprese nel suo territorio essa eserciterà il diritto che la legge provinciale le accorda, e lo eserciterà nel modo che viene dalla legge ammesso; e da questa legge non resterà paralizzata né menomata quella facoltà intrinseca che per virtù propria le rappresentanze provinciali posseggono.

Questa legge, ripeto, in quanto concerne i boschi di proprietà privata non colpisce altro che quegli appezzamenti, che quelle foreste la di cui conservazione viene giudicata assolutamente necessaria all'interesse pubblico.

Un altro appunto ha creduto l'onorevole preopinante di fare al testo sottoposto alla vostra deliberazione, facendo osservare che manca la definizione esatta della cosa che colla legge attuale si vuole codificare. Egli ha detto: ma il principio fondamentale di un Codice è di determinare precisamente che cosa si intenda di legificare col Codice stesso: boschi; ma cosa sono i boschi? Per boschi si intende qualunque spazio di terreno occupato da piante di alto fusto, siano queste silvestrine, o siano fruttifere? Manca questo principio fondamentale. Io prego l'onorevole mio Collega a ricordarsi che questa omissione non è nuova; e se pure si trova nella legge attuale, si trova anche nelle leggi congeneri che negli ultimi anni sono state adottate da diversi poteri legislativi che hanno emanato leggi in materia forestale. Si compiaccia l'on. Giovanola di gettare gli occhi sulla legge Belgica, sulla legge Bavarese e sopra varie altre che adesso non saprei citare esattamente dei Cantoni della Svizzera, e vedrà che questa definizione manca.

Ma non è questo esempio che io invoco a difesa di quest'omissione: se si fosse trattato di fare una legge che avesse spinte le sue disposizioni e le sue previsioni a regolare il godimento dei boschi, l'uso dei boschi, certamente sarebbe stata una omissione imperdonabile, come una condizione indispensabile al definire cosa dovesse intendersi per bosco. Ma, Signori, voi avete sott'occhio la legge, tale e quale è; essa non si occupa che di quei terreni boschivi la di cui conservazione è necessaria per il pubblico bene, non va più in là, ed è per questo che io credo che possa essere un'omissione perdonabile quella che già si conteneva nel progetto ministeriale, che non è stata dirò così riparata dalla vostra Commissione, cioè di fare a meo di determinare il vero e proprio significato della parola *boschi*.

Per altro la Commissione apprezza nel suo giusto

valore l'osservazione enunciata dall'onorevole preopinante intorno all'opportunità che si introduca nella legge stessa una disposizione per la quale si faccia un'eccezione di quei terreni, i quali essendo boschivi per l'uso al quale sono destinati, per la specialità della loro destinazione, possono opportunamente sfuggire alle disposizioni della legge stessa.

La Commissione nel corso della discussione degli articoli si presterà volentieri a quelle proposte di emendamenti che potessero in certo modo determinare quali terreni ricoperti d'alberi silvestri devono essere considerati come eccezionali.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore **Arrivabene**. Io darò un voto favorevole a quest'articolo; imiterò in parte ciò che disse l'onorevole mio Collega Giovanola, domandando solo il permesso di dire poche parole sopra la legge, senza però entrare nella discussione generale.

D'altra parte non avrei pronti emendamenti come ha annunciato l'onorevole mio Collega. Solamente io sono d'un avviso moderato, vale a dire che tutte le volte ch'io troverò negli articoli qualche cosa che sia eccessivo, non lo ammetterò.

Ieri si è molto parlato di economia politica; sebene io abbia speso tutta la mia vita in questi studi, io certo non mi metto al paragone dei grandi nomi che furono citati ieri, ma credo che in economia politica, come in tutte le scienze, l'assoluto non è sempre possibile.

Io credo che anche in economia politica vi siano casi nei quali l'economista deve piegare il capo davanti ad altri scienziati.

Questa legge non è solamente legge economica, ma è legge di igiene e di idraulica, e quindi è naturale che l'economia politica non possa e non debba volere esclusivamente dominare.

Io farò poi una breve osservazione a quanto ha detto l'onorevole mio amico.

Egli vorrebbe che la legislazione sui boschi fosse trattata come quella delle risaie; ma io credo che esista una grande differenza fra questi due soggetti, essendo probabilissimo che una questione di boschi in una provincia s'intralei con quella di un'altra, e che quindi le disposizioni che son buone per l'una possano nuocere all'altra.

Egli ha osservato altresì che non si era fatta la definizione dei boschi; ma sembra a me che la prima parte dell'articolo primo risponda pienamente ai suoi desiderii, inquantochè ivi è detto che « i boschi dei privati sono amministrati e goduti come qualunque altra proprietà *quando non siano vincolati per causa di pubblico interesse* » per cui, siccome non è possibile che un bosco di oliveti o di cedri *sia vincolato per simile causa*, così è certo che qui non si tratta che dei grandi boschi, la distruzione o la non esistenza dei quali è dannosa agli interessi generali.

Per tali motivi io credo che questo primo articolo possa essere votato con tutta tranquillità di coscienza.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente ha la parola.

Senatore Chiesi. Io sono un peccatore impenitente e dopo le osservazioni, che ieri ho avuto l'onore di fare al Senato, non ho potuto cambiare d'opinione, anzi son sempre più convinto che quanto ai boschi privati, dei quali solo io parlo, debba essere lasciata ai proprietari piena ed assoluta libertà.

Io avea appreso da un libro di un nostro onorevole collega, dell'egregio Senatore Poggi, che la Toscana avea goduto di una piena libertà in materia di boschi.

Il Senatore Poggi nel suo riputatissimo libro: *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura*, pubblicato nel 1845, parlando delle Riforme Leopoldine così si esprimeva: (sono poche parole e spero che il Senato me ne vorrà permettere la lettura).

« Abolì i regolamenti che proibivano il taglio dei boschi e delle piante cedue, restituendo ai possessori il diritto di sboscare i fondi per destinarli alla cultura, e di atterrare le piante senz'obbligo di chiedere alcuna licenza. Solamente mantenne per altro tempo il divieto per i boschi situati dentro il miglio dalla cima degli appennini e quelli posti nei luoghi riservati agli edifizii della magona del ferro e alle moie del sale di Volterra; ma posteriormente, dopo essere stato rassicurato dal parere dei fisici e degli agronomi che niun pregiudizio sarebbe derivato al letto dei fiumi dallo sboscamento degli appennini, e dopo avere stabilito di sciogliere le privative della fabbricazione del ferro e del sale, tolse anco le due riferite eccezioni ».

Affidato a queste storiche dichiarazioni io potei ieri francamente asserire che la Toscana avea goduto di una piena libertà in materia forestale; ma sorse l'onorevole Senatore Marzucchi il quale, rafforzando la Commissione e l'onorevole Relatore, venne citando un brano, dirò meglio, alcuni articoli di una disposizione di Leopoldo che metteva alcuni vincoli ai proprietari dei boschi.

Due, o Signori, sono le leggi Leopoldine che governano questa grave materia dei boschi, leggi che onorano altamente quel Principe riformatore. L'una è del 20 gennaio 1776, della quale mi permetterà il Senato che io legga i pochi motivi che la precedono, i quali sono un documento di vera sapienza civile, e che vorrei animassero e ispirassero i moderni legislatori quando imprendono a dettar regole e leggi in materia forestale.

« Essendo noi persuasi, egli diceva, che la conservazione delle boscaglie interessa principalmente i possessori, e che le leggi proibitive del taglio di diverse specie di piante, pubblicate in varii tempi dai Magistrati e tribunali, con approvazione dei nostri Reali Predecessori, ledono i diritti della proprietà, ed espongono i possessori a frequenti vessazioni, e processi,

non per altro motivo, che per quello d'aver ommesso di chiedere una licenza, che non gli sarebbe stata negata, e volendo porvi l'opportuno riparo, ci siamo determinati a restituire ai possessori, conforme col presente editto restituiamo la facoltà tolta loro dalle leggi suddette di tagliare, senz'obbligo di chiedere alcuna licenza, querce, farnie, istie, castagni, olmi, pini e generalmente qualunque altra sorte di piante e di boschi di loro pertinenza in qualunque parte del Gran Ducato a riserva che nei luoghi infrascritti ecc. ».

E i luoghi riservati furono negli appennini dentro al miglio dalla cima dei medesimi; nei circondarii delle Macchie riservate agli edifizii della Magona del ferro situati nella Maremma senese e pisana e nel vicariato di Pictra Santa; e finalmente nelle Macchie addette alle Moie del Sale di Volterra. Quest'Editto però, col quale il legislatore toscano restituì la libertà ai possessori di boschi derogando alle vecchie leggi e consuetudini, lasciò sussistere alcune poche limitazioni e proibizioni stabilite dalle abrogate leggi. Ma col successivo Editto del 24 ottobre 1780, che è appunto la legge citata ieri dall'onorevole Senatore Marzucchi, che cosa fece il legislatore toscano? Tolse e soppresse anche le poche eccezioni e limitazioni conservate col precedente Editto, e ciò fece all'appoggio del parere di eminenti giureconsulti e scienziati da lui a tale uopo consultati.

Sono molto gravi e degni di essere attentamente considerati i motivi che determinarono quel legislatore a promulgare questo secondo Editto, e non dispiaccia al Senato che io qui li ricordi:

« La molteplicità delle suppliche, che ci vengono presentate dai possessori per ottenere la licenza del taglio dei loro boschi situati nei circondarii degli edifizii della Magona del Ferro e di quelli che sono posti verso le cime degli Appennini, ci ha determinati a prendere in considerazione la legge de' 25 febbraio 1726 concernente i privilegi concessi alla detta Magona, come pure le leggi dei 17 novembre 1559, dei 6 febbraio 1564 e dei 23 gennaio 1710, dalle quali viene proibito non solo l'arroncare e il lavorare il terreno, ma anche il semplice taglio dentro al miglio dalle cime degli Appennini suddetti. »

« Riguardo alla legge della Magona, con la quale vien concessa la privativa sopra tutti i boschi situati dentro la distanza di otto miglia dai suoi edifizii, si scorge chiaramente che non ha altro oggetto che di favorire e promuovere l'interesse della Magona stessa, senza alcun riguardo al pregiudizio che ne risentono i possessori dei boschi, onde abbiamo risolto di derogare in questa parte alla legge predetta e di abolire, conforme col presente Editto aboliamo, la privativa sopraccennata, e restituiamo ai possessori dei boschi il diritto che loro compete di disporne a loro talento, e di procurare delle legna e carbone quella vendita che crederanno più vantaggiosa. »

« Nell'esame poi che è stato fatto delle leggi proi-

benti il taglio dei boschi posti dentro al miglio dalla cima degli Appennini, non abbiamo trovato alcuna buona ragione per lasciar sussistere la proibizione suddetta, mediante la quale i possessori di tali boschi vengono spogliati della facoltà di godere del prodotto dei loro terreni, e le macchie istesse, non essendo custodite o rinnovate con piante giovani, si distruggono e vanno finalmente a mancare. E per altra parte siamo persuasi che possano evitarsi tutti i danni e pericoli che le acque trasportino la terra dei monti e riempiano i letti dei fiumi, ogni volta che i possessori dopo il taglio non facciano altri lavori che quelli che occorrono per rinnovare i boschi, o per ri-lurro a prato il terreno, essendo questi, e specialmente le praterie, i mezzi più sicuri perchè resti fermo il terreno e non sia trasportato dalle acque, oltre al notevole vantaggio che arrecano per il mantenimento dei bestiami. »

E mosso da questi motivi col detto Editto 24 ottobre 1780 sopprime le sopraccitate leggi de' 17 novembre 1559, de' 6 febbraio 1564 e tutti gli altri ordini consecutivi alle medesime; e comandò che in avvenire fosse permesso ai possessori il tagliare i loro boschi e qualunque sorta di piante di loro pertinenza anche dentro al miglio dalla cima degli Appennini senza chiederne alcuna licenza; e che fosse ancora permesso il lavorare il terreno all' oggetto di ridurlo ad uso di pascolo, o di facilitare la rinnovazione dei boschi o dei prati, eccettuata però la sementa del grano e biade. E oltre quest' ultima limitazione, ordinò altresì che dovesse restar ferma la proibizione di arroncicare con fuoco e ferro, di far fornelli ed altri abbruciatifici, i quali facilitano alle piogge il trasporto del terreno.

Vedete dunque, o Signori, che anche quelle poche eccezioni e restrizioni, che erano state sanzionate con la prima legge, vennero con la legge successiva tolte ed eliminate; salvo la sola disposizione limitativa, di cui vi diede ieri lettura l'onorevole Senatore Marzucchi.

Basta leggere tutte le disposizioni dei due citati Editti, che sono tra loro strettamente connessi, e che sono l'espressione di una graduale riforma, per rimanere convinti che Leopoldo di Toscana accordò la più ampia libertà ai privati possessori di boschi, e che la limitazione riservata nell' ultimo Editto fu un ben piccolo freno, e freno sì leggiero da non impedire che si possa francamente asserire, come feci io ieri, che la Toscana per le sapienti riforme leopoldine ha potuto godere nella materia dei boschi della più grande libertà. Questa libertà diede buoni frutti in Toscana ricca di folte foreste; e non potrà mai acconciarmi al sistema della Commissione, che ha posto tanti vincoli alla libertà dei privati proprietari; e se il suo Codice forestale sarà approvato dal Parlamento; l'Italia avrà per l'avvenire due Codici penali, il Codice penale comune e il Codice forestale.

Io ho un gran rispetto, o Signori, alla libertà delle proprietà private; e ripeto ciò che ieri ho detto. Finchè

si tratta di boschi demaniali, il Demanio provveda con tutti quei regolamenti che esso crede di dover fare nel pubblico interesse; io non farò intorno a ciò alcuna obbiezione. E neppure farò obbiezioni riguardo ai provvedimenti che si vorranno adottare riguardo ai boschi che appartengono ai Corpi morali. Ma in quanto ai boschi che appartengono ai privati possessori, io mi opporrò sempre a qualunque siasi limitazione, e ciò in omaggio al sacro diritto di proprietà che è la prima base del civile consorzio.

Per conseguenza, o Signori, propongo la soppressione della prima parte dell'articolo primo.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato una legge proibitiva dell'impiego dei fanciulli di ambo i sessi in professioni girovaghe all'estero.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e mandato agli Uffici.

Presidente del Consiglio. Quantunque alquanto profano dell'argomento che è soggetto della discussione del Senato, domando mi sia permesso di esporre le mie idee sulla quistione.

Non parlerò della materia forestale, sotto il punto di vista giuridico, non sentendomi da tanto di trattarla sotto questo aspetto, ma ne parlerò sotto il punto di vista fisico, del quale ho potuto rendermi ragione nel percorrere che feci gli Appennini da Genova fino ai confini napoletani.

Io ho percorso quasi tutta la catena di questi monti, l'ho perlustrata passo a passo, ed ho potuto persuadermi, che ovunque la legislazione sui boschi è stata tale da lasciare in balla dei proprietari i diboscamenti delle montagne, tutte sono state denudate in modo tale, che la sterilità è succeduta ai boschi che anticamente esistevano. Mi sono recato anche sui monti dei ducati di Parma e di Modena, dove credo che esistessero delle leggi proibitive, ed ivi trovai ancora boschi rigogliosi che sono una ricchezza del paese. Ma ho inteso gli abitanti di quelle montagne lamentare che fosse lasciato in balla dei proprietari il diboscare, perchè prevedevano che questo sistema avrebbe prodotto la loro completa rovina e li avrebbe costretti ad abbandonare la residenza dei monti. Sono stato qui, nell'Appennino Toscano, e mi trovai sulle montagne in mezzo ad armenti che morivano di sete.

Ho parlato con un vecchio di quasi 80 anni, che appunto mi tenne discorso delle leggi Leopoldine citate dall'onorevole mio amico Senatore Chiesi, ed egli mi diceva che queste leggi erano state appunto la rovina del paese, e soggiungeva che per tali leggi il paese era diventato sterile, mentre era prima coperto da rigogliosa vegetazione e forniva abbondanti pascoli agli armenti.

Ho voluto citare questi fatti al Senato, affinchè si

persuada che questa questione non deve essere studiata solo dal lato giuridico, ma altresì dal lato fisico che è il più importante.

Nella Toscana vi fu la più ampia libertà nei disboscamenti delle montagne; ma ora questa popolazione intelligente che si accorge che vi fu un errore, domanda che siano ripopolate di alberi quelle montagne.

Ora domandiamo noi, se conviene al Governo lasciar fare la medesima esperienza che è stata fatta in Toscana e a danno della Toscana, in altri paesi dove non fu fatta.

E questo è l'oggetto della legge che guidata dall'esperienza, il Ministero viene ora a proporre al Parlamento onde evitare e riparare i danni lamentati in alcune parti d'Italia.

(Segni d'adesione).

Senatore **Marzucchi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marzucchi**. Rammento al Senato che ieri presi la parola non con l'animo diretto a confutare ciò che aveva detto l'onorevole mio amico Senatore Chiesi, ma sì per correggere un'inesattezza che mi parve di trovare nella Relazione, correzione che non andava contro l'assunto della Commissione, ma l'appoggiava.

Nella Relazione era detto che in Toscana la legge del 1780 aveva emancipata completamente l'azione dei privati nel godimento e disposizione dei loro boschi.

Provai colla legge 1780 che non era vera l'asserita emancipazione assoluta.

Il medesimo Senatore Chiesi leggeva questa mattina nuovamente la legge del 1780 siccome io la lessi ieri, e non si può a meno di dire che questa legge restringe la libertà, sebbene poco, dei privati nell'amministrazione dei loro boschi.

La legge del 1780 cessò di avere vigore quando sopravvenne la legislazione francese: dal 1808 al 1814 fu in vigore in Toscana la legge francese, ossia la legislazione delle acque e foreste: alla restaurazione del Governo Granducale, il Rospigliosi, plenipotenziario del Granduca Ferdinando III, che venne in di lui nome a prendere possesso della Toscana fece man bassa sopra tutte le leggi, poche eccettuate, che erano state pubblicate dal Governo francese. Le abolì, non sempre con soddisfazione dei Toscani, che hanno per molto tempo lamentato che diverse di quelle leggi fossero state abolite.

Abolì la legislazione delle acque e foreste, e cosa avvenne? Restò senza legislazione la Toscana in fatto di boschi? ritornò la piena libertà nei privati di amministrare i boschi medesimi, di tagliarli come loro piaceva?

La notificazione o editto del 25 giugno 1814 incomincia così.

« Noi Don Giuseppe Rospigliosi, inerendo alla massima di non lasciare sussistere più lungamente quelle leggi e regolamenti, che introdotti dal passato governo

per uniformità di sistema si riconoscono facilmente o superflui o dannosi al libero esercizio della proprietà e dell'industria, ed avendo considerato che il sistema d'agricoltura e gli altri rapporti di pubblica economia non richiedono in Toscana nessuna legge generale rispetto alla conservazione dei boschi, ma solo dei regolamenti locali che erano già in vigore nell'antica legislazione, e che possono estendersi anche in altri ove il bisogno lo esiga, valendoci delle facoltà conferiteci da S. A. I. e R. il Granduca, abbiamo determinato quanto appresso ».

Io non dissi ieri che la legislazione Toscana equivallesse alla legge che oggi abbiamo in esame; dissi anzi che le disposizioni di quella legge non servivano abbastanza all'oggetto al quale la legge deve servire.

Nel 1814 dunque si conobbe che disposizioni erano necessarie, nè si poteva lasciare piena libertà ai privati di amministrare e disporre dei loro boschi. Ecco quanto fu disposto coll'art. 4 del ricordato editto del 25 giugno 1814.

« Le leggi del gran Ducato che erano in vigore sotto il governo di Sua Altezza Imperiale e Reale, e che avevano per oggetto la conservazione dei boschi adetti alla Magona, alla Moia di Volterra, ed agli altri stabilimenti, e il mantenimento e la piantazione di certi alberi boschivi, e finalmente di impedire i tagli, dissodamenti, ed altre lavorazioni nei terreni situati sulle cime delle montagne, sono richiamate alla loro piena osservanza ». Io non dissi adunque cose strane ieri quando osservava che in Toscana non era stata data ai privati la piena libertà di disporre dei loro boschi.

Quanto queste disposizioni della legislazione toscana siano state osservate, io non vado a cercare; in fatto di boschi non vi è stata mai una gran disposizione in Toscana ad osservare le leggi; ma se non furono osservate, ciò non vuol dire che la legge non disponesse, non si può dunque dire che la legge toscana abbia emancipato completamente l'azione dei privati.

E questo è quello unicamente che ieri io volli esporre. Ripeto che le mie osservazioni non avevano altro oggetto se non di stabilire la verità storica in fatto di legislazione Toscana, e provare che neppure in Toscana, per quanto non si provvedesse abbastanza, non si lasciò però senza qualche disposizione la materia, sulla quale si vuol meglio provvedere colla legge che ora si discute.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Dirò poche parole.

Io per verità se fossi convinto, che le leggi proibitive, le leggi ristrettive che concernono il taglio dei boschi producessero effetto, che queste leggi venissero generalmente e costantemente osservate, mi dichiarerei partigiano di questa legge; ma sgraziatamente per me, non ho avuto la fortuna che pare essere toccata all'onorevole Presidente del Consiglio, cioè di im-

battermi in paesi nei quali esistendo leggi analoghe a un dipresso a quella che si propone, mostrassero le vette dei monti coperte di boschi ben conservati, e ben mantenuti. A me occorre in vece e il contrario.

In Liguria esistettero sempre leggi le quali molto si preoccupavano e della coltivazione, e del mantenimento dei boschi; ma io non credo che ci siano, non ostante l'esistenza di queste leggi, monti più spogliati, più riarisi, più essiccati dal sole dei monti della Liguria.

Le leggi, ripeto, riescono a ciò, che dopo che i boschi sono stati o a torto o con permesso dell'autorità recisi, nessuno si occupa di rifornirli degli alberi che sono stati tagliati: e molte volte questo avviene appunto per non confessare, che questi boschi sono stati tagliati contro le disposizioni della legge. Di maniera che queste leggi proibitive, invece di servire a far aumentare la coltivazione e la manutenzione dei boschi, finiscono in pratica per produrre l'effetto contrario.

Del resto, o Signori, io ho sentito ieri parlare di mutazioni avvenute dall'epoca in cui distintissimi economisti sostennero che queste leggi al postutto servivano, riescivano presso a poco a nulla; perchè, se essi dicevano che allora non si avevano gli interrimenti e non erano così rialzati i letti dei fiumi, e cose simili, gli interrimenti che succedono oggi sono succeduti sempre, ed in ogni epoca è avvenuto il rialzamento dell'alveo dei torrenti.

Citerò un interrimento, non avvenuto, ma scoperto recentemente in un torrente che scende appunto dall'Appennino, il torrente Coppa nella provincia di Pavia, nel quale si è trovato un antico ponte romano affatto sotterrato con sopra cinque o sei metri di ghiaia.

Vede dunque il Senato che gli interrimenti che succedono ora, sono succeduti a un dipresso in ogni tempo.

Reputo poi dannoso che vi siano leggi che riescano a frenare l'abuso del taglio dei boschi; ma di quelle che sono state applicate fin qui, e di cui ho cognizione, posso dichiarare che hanno prodotto l'effetto contrario, in quanto che quelli che avevano in fiore della legge estirpati dei boschi, non si sono più curati di ripiantarli, appunto per non confessare che avevano estirpato boschi, cui forse non potevano secondo la legge estirpare. Per conseguenza io sono disposto, se non a rifiutare intieramente le disposizioni che in questo progetto di legge si contengono, almeno a restringerle il più che sia possibile.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Poichè l'onorevole Senatore Farina si è compiaciuto di citarmi, e dichiarare che io era stato molto più felice di lui nell'aver visto un paese, in cui le leggi forestali fossero rispettate, io posso dirgli che ho appunto avuto la fortuna di

trovarmi in questo paese dove la legge forestale, affatto analoga a quella che stiamo ora discutendo, era perfettamente osservata; porto per esempio la Savoia, retta ora da una legge forestale molto simile a quella in discussione. Ebbene, dopo la riunione della Savoia alla Francia, l'aspetto di quelle montagne si è totalmente cambiato, ed ivi si vedono foreste, le quali erano in parte sparite, rinascere precisamente per l'influenza della legge forestale.

È vero che nelle Province Subalpine avevansi anche leggi forestali, ma è poi vero che non sempre, ed anzi difficilmente si applicavano, o per mancanza di personale adatto, o per altri motivi, ed io, dacchè ho raggiunta l'età del giudizio, ho sempre sentito lamentare che vi erano leggi, che poi in pratica non si applicavano.

Ora io credo, e sono convinto, che nella legge attuale si provvede precisamente a che abbia efficacia, e sicuramente più di quel che non lo sia stato per le leggi passate; essa contiene pure disposizioni che entrano nelle idee accennate dall'onorevole Senatore Farina, cioè di animare i proprietari a rimboschire, per cui è da sperare che, se non noi, almeno i nostri nipoti non avranno più a lamentare la mancanza di foreste che fa difetto ne' nostri paesi, e per questi motivi il Ministero insiste nelle sue proposte.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Ho domandato la parola per dirne pochissime.

Io sono tenero, o Signori, quanto lo possa essere l'onorevole mio amico senatore Chiesi, dell'interesse privato, ma sono non meno tenero dell'interesse pubblico.

Esporrò due soli casi; suppongasì un bosco posto in tale situazione per cui il taglio possa essere riconosciuto dannosissimo all'interesse pubblico: perchè non se ne potrà impedire il taglio? il proprietario riceverà una indennità se ha diritto a riceverla. Supponiamo d'altra parte una montagna che non sia boscosa, non nascerebbero gli stessi inconvenienti che nascono nell'altro caso? Non so perchè non si potrà obbligare il proprietario ad allevarvi piante, pagando pure per esse una indennità; mi pare quindi che in questi casi l'interesse pubblico debba prevalere all'interesse privato.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Benchè io sia favorevole a questa legge e che riconosca non solo opportune, ma necessarie severe discipline per la conservazione e coltivazione dei boschi, tuttavia propongo la soppressione totale dell'art. 1 che la Commissione ha aggiunto al progetto del Ministero.

Mi spiace di dovermi opporre alla proposta della Commissione composta di persone per autorità, per senno e per dottrina ragguardevolissime; ma mi sem-

bra impossibile che il Senato possa aggiungere questo primo articolo al progetto del Ministero; non tanto perchè evidentemente si riconosca superfluo, in quanto che in tutte le nostre leggi dallo Statuto al Codice civile sta già scritto a lettere cubitali, che qualunque proprietario è in diritto di fare ciò che stima della sua proprietà, quando questa non sia vincolata a servitù in favore di privati o del pubblico, quanto perchè mi pare che ammettendo questo articolo, il Senato riconoscerebbe nei boschi una qualità di proprietà distinta da tutte le altre, per la quale sia necessaria la licenza del legislatore perchè il proprietario possa disporne liberamente; e sarebbe poi, se non altro, un pleonismo legale, che mi pare sia nel decoro del Senato di evitare.

Io non farò una proposizione specifica di soppressione perchè si risolverebbe nel voto negativo; ma dichiaro che voterò contro questo articolo unicamente perchè io lo ravviso superfluo, ed anzi oserò pregare la Commissione di non insistere per questa disposizione, la quale non aggiunge nulla al progetto del Ministero, e che consenta che la legge cominci dal definire i vincoli che crede nell'interesse pubblico di stabilire a questo genere di proprietà.

Non aggiungerò altra parola perchè mi pare che la cosa sia di per sé evidente.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Il modo oltremodo cortese con cui, secondo l'uso suo, l'egregio Senatore e mio amico De Foresta si è rivolto alla Commissione per far scomparire il primo articolo che si è creduto introdurre in questo disegno di legge, impegnerebbe veramente la Commissione ad aderire al suo invito. Se non che, sarebbe pure desiderio nostro il persuadirlo delle ragioni che indussero la Commissione a così fare.

Se ben si considera infatti, la Commissione non tanto compose quanto raccolse l'articolo 1, che stimò di proporre; e non sarà difficile convincersi, che se non è una vera necessità, è almeno conveniente il mantenerlo.

In tutte le leggi che hanno una certa estensione e che toccano una materia ampia, soglionsi introdurre disposizioni che si possono dire generali, le quali, se nulla stabiliscono di positivo, se non impongono veri obblighi, e non costituiscono veri diritti, sono però di tale natura che molto valgono a far comprendere tutte le altre disposizioni che compongono la legge, e molto servono a spiegare e que'diritti e quegli obblighi che emergono dal suo complesso.

Di questa natura è la disposizione contenuta nel primo articolo.

Questo primo articolo spiega in poche parole il concetto intero di quel sistema a cui la legge è informata.

Voi non ignorate, o Signori, che leggi che ora go-

veranno la materia forestale in Italia non sono dappertutto le stesse. Come è accaduto in molte altre materie, così nella materia forestale si riscontrano i diversi ordinamenti che i caduti governi avevano introdotti.

Alcuni di questi ordinamenti sono più liberali, altri sono più restrittivi; cominciando dalla Toscana dove il più largo sistema di libertà era in vigore, troverete nell'estrema Sicilia il sistema più restrittivo. In Piemonte vigeva un sistema medio il quale stava precisamente tra la più ampia libertà, e la maggiore restrizione.

Colla nuova legge volendosi introdurre un sistema uniforme che nell'interesse pubblico potesse conciliare insieme la libertà nell'amministrazione dei boschi, ci è sembrato poter raggiungere quest'intento col concetto che informa il progetto di legge.

Nel progetto ministeriale trovate infatti sparse qua e là le disposizioni o almeno le dichiarazioni che sono state insieme raccolte nel primo articolo.

Quest'articolo abbraccia le tre categorie di boschi di cui la legge si occupa.

Comincio dalla categoria la più ampia, la più degna di favore, quella che riguarda i boschi che sono nelle mani di privati possessori. A questi concede ampia libertà colla sola restrizione che appunto accennava l'onorevole De Foresta, essere fatta da tutte le leggi che riguardano la proprietà; vale a dire riconosce piena libertà nel proprietario di disporre della cosa sua, quando non vi osti una ragione di pubblico interesse, precisamente quel disposto che si trova anche nell'attuale Codice Civile in quel titolo che tratta della proprietà, e che ebbe per egregio difensore e l'onorevole Senatore De Foresta.

Segue l'altra parte la quale tratta di quei boschi che sono nelle mani dello Stato.

È naturale che la legge può esercitare un più largo impero sopra questi boschi, che appartengono a quel proprietario, con cui in qualche modo il principio legislativo si unifica e si identifica: una più larga tutela, una più larga vigilanza si può francamente, senza lesione di alcun diritto, stabilire sopra questi boschi.

Viene la terza parte, che tocca una categoria di boschi molto interessante, dei boschi cioè che sono posseduti dai Comuni o da altri Corpi o stabili-menti morali. L'articolo dunque accenna in brevi parole qual è il principio che domina tutta la legge relativamente a ciascuna di queste classi di boschi divisi secondo la diversità dei loro proprietari. Ora, voi ben comprenderete, che sopprimendo questo articolo, la legge rimarrebbe in qualche modo acfala, perchè vi si presenterebbe subito una disposizione, un titolo dirò meglio, che tratta dei boschi vincolati, senza che ben si possa comprendere d'onde mai questo concetto dipenda. Invece, se voi mantenete l'articolo 1, vi trovate una spiegazione e ad un tempo un avviamento ad intendere e spiegare le disposizioni successive e che regolano precisamente le diverse categorie o classi dei boschi, di cui ho fatto cenno.

Noi vorremmo che queste ragioni valessero a persuadere l'onorevole Senatore De Foresta, che se non per necessità, intorno alla quale siamo con esso d'accordo, almeno per ragione di convenienza, venisse mantenuta questa disposizione, che certamente egli vorrà concedere essere innocua, che tutt'al più si potrebbe accusare come egli disse, di superfluità, ma che pure, per le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre, è sembrato alla Commissione che possa meritarsi l'onore di essere mantenuta come congrua introduzione a tutto il sistema della legge.

Senatore De Foresta. Mi spiace che le cortesie, accorte ed erudite parole, con le quali la Commissione ha significato la sua repulsa della mia proposta, non mi abbiano persuaso della necessità, e nemmeno della convenienza di rinunziarvi.

L'onorevole Senatore Vigliani della cui amicizia io pure mi onoro, dopo avere cercato di dimostrare che, se non necessario, almeno opportuno fosse di premettere la disposizione generale contenuta nell'art. 1, ha finito per dire che: in ogni caso quest'articolo sarà superfluo, ma sarà pure innocuo, dunque lasciamolo. Io, in primo luogo, rispondo: che nella legge non deve mai essere alcuna disposizione superflua benchè innocua.

Aggiungo poi, che io aveva già avvertito che il Senato, ammettendo quest'articolo, per lo meno implicitamente, lascierebbe credere che egli pensi che i boschi costituiscono una categoria di proprietà distinta da tutte le altre. La disposizione stessa non potrebbe avere altro significato, e, se io non vado errato, le parole poi con le quali è concepito quest'articolo lo accennano evidentemente, giacchè vi si dice: che i boschi dei privati, quando non siano nei casi previsti dalla legge, potranno essere amministrati e goduti come qualunque altra proprietà. D'onde la conseguenza che il bosco costituisca una categoria distinta di proprietà, cosa che non si può ammettere e che sarebbe contraria alla legge, ed a questa mia osservazione non mi pare che siasi risposto. Pregherò ancora la Commissione di osservare se non creda che possano essere insufficienti od inesatte, anche secondo il suo concetto, le parole « sono amministrati e goduti come tutte le altre proprietà. » In questi due vocaboli sarà egli anche compreso il diritto di alienare? Altro è l'amministrazione, secondo il linguaggio forense, altro il diritto di godere ed altro il diritto assoluto di disporre ed alienare. Quindi forse sofisticando si potrà dubitare se siasi creduto che i boschi siano inalienabili. Convengo che sarebbe questa un'opinione meno fondata, ed esclusa dall'evidente concetto della legge; ma trovo e mi pare che queste espressioni lascino qualche cosa a desiderare anche dal lato della precisione, e persisto sempre a credere che sarebbe meglio di prescindere e cominciare la legge dal vero suo scopo, che è quello appunto di stabilire i vincoli che nell'interesse pubblico si crede di dover porre sui terreni boschivi, e di determinare le regole dell'applicazione di questo principio.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Quantunque l'onorevole preopinante non abbia certamente bisogno di appoggio per parte mia, nulla di meno dirò poche parole per dichiarare, che mi associo perfettamente al pensiero dell'onorevole Senatore De-Foresta che crede non scevro di inconvenienti l'articolo primo della Commissione, nel che forse non dissente gran fatto nemmeno l'onorevole membro della Commissione medesima che prese testè la parola. Aggiungerò un solo riflesso.

Questo articolo che comincia col dire che « I boschi de' privati ecc. ecc. » giustificerebbe l'osservazione che fece l'onorevole Senatore Giovanola in principio della discussione, cioè la necessità di una definizione dei boschi, e a cui rispondeva il Ministro di Agricoltura e Commercio dicendo: badate che con questa legge noi non intendiamo di regolare il modo di amministrare i boschi, ma intendiamo di porre norme a quei terreni che per ragioni evidenti di pubblica utilità devono rimanere ed essere nuovamente coltivati a boschi.

Ora, la ragione dell'onorevole Ministro è giustissima se si parte dall'articolo 1 del progetto ministeriale divenuto 2, ma non è conveniente se si applica all'articolo 1 del progetto della Commissione che parla dei boschi, mentre l'articolo 1 governativo parla di *terreni* che devono essere coltivati a bosco, il che esclude la necessità invocata dall'onorevole Senatore Giovanola di definire che si intenda per boschi.

Per queste brevissime ragioni dichiaro anche io che sono favorevole al principio della legge, che ne approvo le norme, ma però non sono lontano dal credere che fosse bene togliere di mezzo quel primo articolo introdotto dalla Commissione.

Presidente. Se nessuno chiede la parola, allora faccio osservare al Senato che siccome il Senatore Chiesi ha proposto la soppressione della prima parte dell'articolo, ed il Senatore De Foresta quella dell'articolo intero, così io metterò partitamente ai voti l'articolo.

Rileggo la prima parte.

« I boschi dei privati sono amministrati e goduti come qualunque altra proprietà quando non siano vincolati per causa di pubblico interesse nei modi stabiliti dal Capo II. della presente legge. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo 1., voglia sorgere.

(Approvato).

Metto ai voti la seconda parte.

« I boschi dello Stato, dei Comuni e degli altri Corpi morali sono amministrati e goduti colle discipline a tale effetto stabilite. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'articolo per intero, chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Passiamo al capo II.

« *Terreni sottoposti al vincolo forestale.*

Art. 2. I terreni i quali per la loro specie e situazione, possono in caso di diboscamento e dissodamento per scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane e valanghe disordinare il sistema delle acque, alterare la consistenza o deteriorare le condizioni del territorio adiacente o circostante, sono sottoposti a vincolo forestale.

« Sono altresì sottoposti ad esso quei terreni che comunque dissodati possono cagionare i danni predetti per lo che occorra rinsaldarli e rimboscarli. »

Presidente. È aperta la discussione su questo articolo.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io proporrei alla Commissione di accettare due modificazioni a quest'articolo, cioè che invece di dire *diboscamento e dissodamento* si dicesse *diboscamento o dissodamento* e vorrei che dopo le parole *scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane e valanghe* si aggiungesse, e per qualunque altra cagione.

Dirò brevemente le ragioni che m'inducono a proporre queste modificazioni.

La ragione per la sostituzione di *diboscamento e dissodamento* a *diboscamento o dissodamento* è questa, che non è necessario che siano riunite le due condizioni, perchè un terreno si possa vincolare, basta che una sola di queste condizioni possa produrre una delle condizioni che fanno vincolare i terreni. Supposto che si abbia il semplice diboscamento, col diboscamento senza il dissodamento voi potete avere alcuni di questi accidenti, che possono determinare quei danni, ad evitare i quali la legge impone un vincolo sopra certi terreni: dunque non è necessario che vi siano tutte e due le condizioni; basta una sola: ecco perchè credo che in questo caso convenga sostituire la lettera *o* invece della lettera *e*.

La ragione per la quale vorrei che dopo le parole *valanghe* si dicesse, e per qualunque altra cagione è questa.

La ragione per la quale s'intende di vincolare i terreni, non è perchè il diboscamento o dissodamento produca scoscendimenti, smottamenti, interrimenti od altro, ma è perchè questi interrimenti, scoscendimenti e smottamenti producono danni, vale a dire non è la cagione, ma è l'effetto che si vuole impedire; sicchè se mai vi fosse qualche altra cagione, per la quale questi danni possono essere cagionati, per quest'altra ragione si devono egualmente vincolare i terreni. Dunque, se mai vi è una ragione qualunque per la quale, senza che vi sia scoscendimento, smottamento, interrimento, ecc., se per quest'altra ragione può avvenire un danno, se può alterare la consistenza o deteriorare la condizione del territorio sottoposto o circostante,

se si può disordinare il sistema delle acque, è necessario che questi terreni, per quest'altra ragione siano ugualmente vincolati.

In conseguenza prego la Commissione di voler accettare queste piccole modificazioni.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore De Gori, Relatore. Il concetto della Commissione nel provvedere ai casi di diboscamento o dissodamento come cagione di danni, che nei territori adiacenti e circostanti a foreste collocate in condizione che meritano di essere conservate, è perfettamente identico a quello dell'onorevole Ministro, e per conseguenza accetto molto volentieri la particella disgiuntiva la quale meglio risponde a quell'intendimento.

Quanto all'aggiunta della frase *in qualunque modo possano disordinare il sistema delle acque*, la Commissione non porta lo stesso avviso. Il criterio per il quale i terreni dovranno essere vincolati non potrà essere stabilito che sopra indagini o verificazioni di fatto. Non possono stabilirsi *a priori* dei termini precisi scientifici per i quali alcuni terreni debbano essere sottoposti a vincolo. Questo giudizio come la legge prescrive dovrà essere pronunziato da una Commissione locale competente, la quale, sull'esame della natura dei luoghi, della loro condizione speciale, della giacitura dei boschi, debba formarsi un concetto sulla facilità e frequenza per la quale, ove avvenisse il diboscamento, si verificassero quegli inconvenienti, i quali produrrebbero i danni che si vogliono evitare. Ma appunto perchè non è possibile lo stabilire termini precisi al seguito dei quali, e sulla scorta dei quali le Commissioni locali debbano pronunziarsi, noi opiniamo che debbano venire tassativamente indicati nella legge quegli emergenti, che possono promuovere il vincolo, senza lasciare con frasi troppo generiche e troppo elastiche, ad escogitare tutte le ipotesi tutti i modi possibili per i quali gli inconvenienti stessi si possono verificare; ed è per queste ragioni che la Commissione non crede di poter introdurre quella frase molto suscettiva di larga interpretazione, che vorrebbe l'onorevole Ministro aggiungere.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Prima di dar la parola al Senatore Giovanola domando al signor Ministro di Agricoltura e Commercio se insiste nell'aggiunta da lui proposta.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io insisto perchè l'elasticità delle parole non può offendere la legge: l'elasticità potrebbe essere nociva, quando si riferisse agli effetti, ma non quando si riferisce alla causa.

Quel che bisogna determinare con precisione nella legge non è la cagione del danno, vale a dire lo scoscendimento, lo smottamento, l'interrimento, ecc., ma sibbene il disordinamento del sistema delle acque, l'alterazione della consistenza, ed il deterioramento delle condizioni del territorio adiacente: ecco ciò che

nella legge deve essere determinato con precisione; quando voi avete determinato con precisione questi effetti, importa poco quali ne siano le cagioni, se queste si riferiscono al disboscamento o al dissodamento, ciò basta perchè possa essere vincolato il terreno.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola**. Mi sembra che il dissenso insorto fra il Ministro e la Commissione dipenda dalla meno esatta espressione del concetto di quest'articolo.

L'articolo dice: I terreni i quali per la loro specie e situazione possono in caso di disboscamento e dissodamento ecc. ecc. alterare la consistenza o deteriorare le condizioni del territorio ec. ec.

Ma da quanto è stato detto nella discussione generale il pericolo che nasce dal disboscamento non è sempre proveniente dal terreno che viene dissodato, ma dal dissodamento stesso; vi sono dei casi in cui il terreno non si muove, non va a danneggiare i terreni adiacenti, ma per effetto del dissodamento scorrendo più precipitose le acque vanno a portar la rovina nei piani inferiori e succedono altri danni che non si avrebbero quando il bosco non si fosse dissodato. Quindi io proporrei che si dicesse: i terreni dei quali il dissodamento od il disboscamento può portare gli effetti tali e tali ec. ec.

Prego l'onorevole signor Ministro di dire se accetta.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto.

Presidente. Prego il Signore Senatore Giovanola di formulare per scritto il suo emendamento e farlo passare al Banco della Presidenza,

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Mentre che si sta aspettando l'emendamento del Senatore Giovanola, io pregherei la Commissione e l'onorevole signor Ministro di darmi una spiegazione intorno a questo articolo, senza della quale io non potrei dargli il mio voto senza un emendamento, benchè come ho dichiarato io sia favorevole al complesso della legge.

Io desidero sapere se la Commissione e il Ministro credono che nel caso in cui si tratti di una proprietà boschiva situata in un Comune in cui le leggi attuali non stabiliscano il vincolo forestale, possa questo vincolo essere imposto a questa proprietà senza indennità di sorta.

L'onorevole Relatore della Commissione, nella bellissima ed elegantissima sua Relazione, ci ha già detto che la legislazione intorno ai boschi non è uguale in tutto il Regno, e che se nella maggior parte dei Comuni le proprietà boschive sono sottoposte a più o meno rigorosi vincoli nell'interesse pubblico, vi sono però alcuni luoghi nei quali è libero ai proprietari il poterne disporre come meglio stimano. Ora, io domando se sarebbe giusto che chi avesse fatto acquisto giorni

sono di una proprietà boschiva libera secondo la legge vigente, si trovi do, o questa legge sottoposto a un vincolo gravoso come quello che si tratta di stabilire, senza veruna indennità.

Io convengo che le proprietà dei privati possano e debbano essere sottoposte a servitù più o meno onerose, e limitato l'assoluto diritto dei proprietari se così esige l'interesse pubblico; ma è scritto nello Statuto, nel Codice, ed è dettato dagli eterni principii di giustizia, che ciò non possa farsi senza una indennità e senza previo pagamento di essa.

D. Il resto, è evidente che se un proprietario ha una proprietà che ha comperato oggi e pagato come libera, se la trova domani sottoposta ad una servitù che necessariamente ne scema il valore e la rendita, egli viene spropriato di una parte del fatto suo, e quindi il diritto di proprietà è violato.

Per ciò io desidero sapere, se nel caso in cui alcune proprietà boschive a termini della legge attuale si trovino presentemente esenti da questo vincolo, il proprietario potrà avere diritto ad una indennità.

Secondo la risposta che sarà data a questa mia domanda, io regolerò il mio voto.

Presidente. Il signor Relatore ha la parola.

Senatore **De Gori, Relatore**. La legge crea una vera e propria servitù reale per quei boschi la cui conservazione è giudicata un interesse pubblico. Questa definizione netta e precisa del concetto della legge io spero che risponda pienamente all'interpellanza dell'onorevole Senatore De Foresta.

La servitù reale, egli m'insegna, si costituisce in più modi; si costituisce per contratto, per sentenza, per consuetudine; si costituisce ancora per autorità e forza della legge. Viene una legge la quale crea delle servitù reali che prima non esistevano: coloro che si trovano nella condizione di possedere un immobile, il quale precedentemente nè per giudizio, nè per contratto, nè per consuetudine era soggetto a servitù reale, subiscono quello che la legge impone loro.

Questo è il concetto che informa l'articolo; e con questa dichiarazione io spero di avere appagato il desiderio dell'onorevole Senatore De Foresta, mentre da quel concetto risulta che questa servitù reale, che la legge costituisce ed impone, non può essere accompagnata da nessuna indennità.

Senatore **Vigliani**. Lasciando per ora in disparte le questioni che sono state sollevate dall'onorevole signor Ministro, ed a cui è già stato risposto in parte dalla Commissione, mi permetto di fare un'osservazione semplicissima sulle parole il *sistema delle acque*.

In questa materia, che è speciale, ho creduto dover consultare persona in essa molto perita, e mi venne fatto osservare che l'espressione *sistema delle acque*, avrebbe un concetto troppo ampio, abbraccierebbe più di quello che importerebbe di comprendere in questa legge, e mi fu indicata come più propria in questa materia la locuzione *corso di acque*.

Quindi proporrei che alla parola *il sistema delle acque*, si surrogasse: *il corso delle acque*.

Presidente. Il Signor Ministro accetta?

Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio. La Commissione accetta, ed accetto io pure.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. A me pare che questo presenterebbe una piccola difficoltà.

Tra le cause ieri accennate dall'onorevole signor Ministro molto ragionevolmente sui danni che ne vengono dai diboscamenti e dissodamenti dei boschi nei monti, era accennato anche il danno della cessazione delle sorgenti, per cui in alcuni luoghi soffrivano la sete gli armenti ed anche gli abitanti; ora l'espressione di *corso delle acque* non potrebbe applicarsi a queste sorgenti.

Faccio questa osservazione, affinché il signor Ministro e la Commissione ne tengano quel conto che potrà meritare.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Poche parole ancora per la piccolezza della questione.

Precisamente l'osservazione che è stata fatta dall'onorevole Senatore Lauzi è quella che la persona tecnica mi accennava perchè si sostituisse alla parola *sistema* quella di *corso* perchè quest'ultima esprime il concetto generico delle acque sieno esse sorgenti, torrenti o fiumi; stantechè è il corso delle acque che s'intende di tutelare e correggere colla coltura forestale, non il sistema delle acque, parola che abbraccierebbe tutta la parte idraulica. E quindi pare più propria la parola *corso* che non quella di *sistema*.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Senatore Vigliani circa la difficoltà da me accennata, non insisto nella mia osservazione.

Presidente. L'onorevole Senatore Giovanola propone un emendamento di riduzione all'articolo secondo; egli sostituirebbe per la prima parte la dizione seguente:

« I terreni dei qua' il diboscamento ed il dissodamento può disordinare il sistema ecc. ecc. » lasciando fuori tutte le enumerazioni di scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane e valanghe.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore De Gori, Relatore. Pregherei l'onorevole Presidente a domandare al proponente se intende che sia mantenuta la espressione « per la loro specie e situazione. »

Senatore Giovanola. Io non ne faccio una questione. Se la Commissione crede necessario di conservare questa espressione, la quale in mio senso sarebbe una limitazione più teorica che pratica, non mi

oppongo. In pratica però, quando i periti andranno a verificare se un terreno sia in contizi ni da rendere pericoloso il diboscamento non guarderanno più che tanto se ciò derivi dalla natura del terreno o da altri accidenti.

Ad ogni modo io non insisto, e penso essere più conveniente rimandare l'articolo alla Commissione affinché lo emendi, tenendo conto della mia proposta.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Giustifico l'operato della Commissione adducendo brevemente le ragioni per cui essa ritenne che questa espressione abbia una utilità pratica ed efficace.

Quest'articolo 2. deve contenere in germe le norme le quali la Commissione pensa debbano formare il criterio secondo il quale i boschi possono essere vincolati o no. Deve indicare in potenza, non già esattamente, espressamente, ma virtualmente le circostanze di fatto che devono essere tenute a calcolo per giudicare se il vincolo debba imporsi. Questa è la ragione per la quale non vorrebbe troppo spogliarsi quest'articolo di quelle frasi che, dirò così, contengono in germe i motivi sopra i quali le Commissioni devono pronunciare in merito del vincolo anzidetto.

Accogliendo, in genere, la proposta d'emendamento dell'onorevole Senatore Giovanola io domanderei, in nome della Commissione, che fosse rinviato ad essa l'articolo, perchè ne possa riformare la redazione e farne oggetto di una nuova proposta da sottoporre al Senato.

Presidente. Si propone che quest'articolo sia rinviato alla Commissione perchè sia coordinato, ed accettando la Commissione stessa il rinvio senza che sorga alcuna osservazione in contrario, passeremo all'articolo 3.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Se l'articolo è rinviato alla Commissione, domando che mi sia riservata la parola domani quando si verrà alla votazione, per rispondere all'onorevole Relatore intorno alla domanda che io aveva fatta.

Senatore De Gori Relatore. Il rinvio concerne la redazione e la forma dell'articolo, per conseguenza pregherei il signor Presidente a lasciare discutere in merito.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Io lascio da parte la questione che per me è assai grave, se il vincolo forestale che si vuole imporre alle proprietà boschive, possa considerarsi legalmente come una servitù reale, lascio a parte tale questione e me ne rimetto al senno giuridico della stessa Commissione; ma dico che con ciò la difficoltà non sarebbe tolta.

La questione è di vedere se sia giusto che si imponga questo vincolo, chiamato servitù legale, o vincolo forestale, o altrimenti, qualora non vi sia già

sottoposto senza un'indennità qualunque. Io comprendo ed ammetto che i possessori delle proprietà boschive, quando si riconosca che per il bene pubblico debbano sottostare ad una limitazione dei diritti che hanno tutti gli altri proprietari di disporre, quando e come meglio stimano delle cose loro, possano essere assoggettati a questa limitazione del loro diritto di proprietà, ma ciò che contendo è che sia giusto, che questo vincolo si stabilisca nell'interesse pubblico senza che il privato a danno di cui si stabilisce, abbia un'indennità. Ciò è contrario, a mio parere, alla giustizia, e come ho già detto, ai principii scritti e nello Statuto e nel Codice. Quindi se la Commissione, come pare che sia suo concetto, benchè l'onorevole Relatore non l'abbia espressamente dichiarato, crede che anche le proprietà che attualmente non sono soggette a questo vincolo possano esservi sottoposte senza indennità di sorta, io proporrei che si aggiungessero alla legge le parole: *mediante all'uopo quell'indennità che fosse riconosciuta dovuta*. In questo modo si salverebbe la ragione pubblica, senza offendere la giustizia a danno dei privati.

Presidente. La Commissione accetta la nuova redazione?

Senatore Vigliani. La Commissione desidererebbe prima sapere se la proposta dell'onorevole Senatore De Foresta è accettata dal signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo che questa questione si possa rimandare ad un altro articolo, l'articolo....

Senatore Giovanola. È l'articolo 4° del progetto della Commissione.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Mi parrebbe precisamente che si dovesse trattare all'art. 4.; perchè se si tratta di terreni diboscati precedentemente a questa legge i quali dovrebbero essere vincolati, se vi è una differenza di valore, una perdita del proprietario, sorgerebbe allora la questione di vedere se debba essere indennizzato.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Mi permetta il Senato di fare a questo riguardo un'osservazione, la quale mi pare decisiva, sulla questione di diritto che è stata sollevata dall'onorevole Senatore De Foresta. L'onorevole Senatore De Foresta mi insegna che, come già si è notato, vi sono servitù le quali nascono dalla natura dei luoghi, e che costituiscono un'obbligazione di un fondo riguardo ad un altro o vicino o lontano, fra i quali esistono naturalmente relazioni tali da cui possa nascere danno all'uno per cagione dell'altro. La proprietà, secondo tutte le legislazioni, ed anche secondo la nostra, consiste in che ogni proprietario ha diritto di usare della sua proprietà, in modo tale che non danneggi mai la proprietà altrui; ond'è che se è una proprietà, che di sua natura produca qualche danno al fondo vicino o ad altri fondi, il proprietario è obbligato a fare a proprie spese tutte le opere necessarie per garantire

queste proprietà altrui da ogni danno. Ora, qual è la condizione dei terreni montuosi rispetto al piano? È una servitù generale, la quale è imposta dalla natura stessa ai fondi che sono alla montagna perchè coi loro scoscendimenti non vengano a rovinare la pianura. La legge necessariamente deve poi intervenire per fissare gli obblighi derivanti da questa servitù, ma la ragione giuridica della servitù è sempre quella medesima che è già sancita dal Codice. In questo caso il modo deve necessariamente essere diverso, perchè trattasi dell'azione di una gran massa di territorio sopra un'altra; ma la ragione giuridica di riconoscere la naturale servitù, esiste in questo caso come in tutti gli altri. Ora, se in tutti gli altri casi non vi è ragione per la quale si debba dare un'indennità a colui che già naturalmente è obbligato a far opere, od a soffrire vincoli per non danneggiare la proprietà altrui, così anche in questo in cui la legge determina ciò che debbe farsi od i vincoli all'oggetto di non danneggiare i fondi che sono al basso, ogni cosa deve farsi o soffrirsi dal proprietario superiore senza compensi, ai termini del principio giuridico che ho indicato?

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante sono molto sagge e potrebbero forse avere la loro applicazione in tesi generale, ma lascierebbero sempre per lo meno un grave dubbio nell'animo mio per quelle proprietà acquistate sotto l'impero di una legge, che guarentiva agli acquirenti la libera disponibilità della loro proprietà.

Ad ogni modo, come vedo che nè la Commissione nè il Ministero sono disposti ad accettare la mia proposta, io dichiaro di non insistere e mi dichiaro non convinto, ma rassegnato.

Presidente. Ritenuto che la Commissione rivedrà e riproporrà domani la redazione dell'articolo 2, io darò lettura dell'articolo 3 per porlo in discussione.

Senatore Sanseverino. Scusi, Signor Presidente, io aveva domandato la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sanseverino. Farò una proposta, che spero corrisponda in qualche modo ad un'osservazione dell'onorevole mio amico Senatore Giovanola, e forse anche alla risposta data dall'onorevole Relatore della Commissione al Ministro rifiutando una sua proposta.

Il Ministero dopo l'articolo 1, ora divenuto 2, aveva aggiunto un altro articolo, in cui determinava quali siano le proprietà, le quali possono sottoporsi a vincolo. La Commissione, ha creduto di dover togliere quest'articolo, dando un po' più di estensione alle espressioni dell'articolo precedente; ma io, che amo molto la precisione in questo genere di cose, e che non temo mai la legge, ma sì l'arbitrio, vorrei far presente al Senato se non fosse opportuno di rimettere l'articolo 2 ministeriale, che poi divente-

rebbe 3, per eliminare appunto il pericolo di un arbitrio nel determinare queste terre che si possono sotto porre a vincolo.

Presidente. Domando prima di tutto se è appoggiata la proposta del Senatore Sanseverino di far rivivere l'articolo, che nel progetto ministeriale è segnato come il secondo.

Chi appoggia questa proposta, voglia sorgere.
(Appoggiata).

Essendo questa proposta appoggiata, ed essendo anche già stata svolta, leggo quest'articolo 2 del progetto ministeriale per porlo ai voti, se pure il Ministero...

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo che questo articolo vien sino ad un certo punto modificato da quello, che sulla proposta dell'onorevole Senatore Giovanola è stato emendato e rimesso alla Commissione per essere riformato.

Quando si ammette, che i terreni, i quali per la loro specie e situazione possono produrre in caso di diboscamento o di dissodamento, disordini e danni, non è più il caso di accennare alle cagioni che possono produrre que' disordini e danni: la legge specifica e determina i disordini e i danni, e non si cura di indicare le loro cagioni.

Nel secondo articolo del progetto Ministeriale si viene a particolari, che non si potrebbero mettere in discussione, prima che non sia stato votato l'articolo secondo rimandato alla Commissione. Onde io credo, che se si vuole mettere in discussione il secondo articolo del progetto Ministeriale, bisognerebbe differirla.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Non posso a meno di far notare al Senato l'immensa differenza che corre fra l'articolo della Commissione e quello del progetto ministeriale.

La Commissione ha avuto il concetto che l'unica ragione per la quale un terreno possa essere vincolato si fosse quella, che in caso di diboscamento o dissodamento, questi diboscamenti e dissodamenti potessero cagionare pubblico danno, e per conseguenza fosse pubblico interesse la conservazione allo stato boschivo di quel terreno.

Uniformemente a questo concetto si collima anche l'emendamento che ha proposto il Senatore Giovanola e che in genere la Commissione ha accolto, salvo a vedere in che modo possa includersi nell'articolo stesso.

L'articolo 2 prescrive il vincolo, non già agli effetti probabili e quasi certi del diboscamento o dissodamento, ma alle condizioni locali, alla giacitura dei boschi e delle terre, in quanto che prescrive tassativamente che sarebbero stati vincolati ai boschi le terre sode o incolte le quali fossero situate sotto o sulle pendici delle

montagne o adiacenze dei fiumi, e quindi fra gli effetti ne comprendeva uno così largo, e così in vario modo apprezzabile dal quale la Commissione rifuggiva, cioè quello della pubblica igiene. È sembrato che questo apprezzamento possa essere così multiforme secondo il modo di vedere delle persone, che sarebbero state nominate a riferire in proposito, che non fu possibile comprenderlo nella legge.

Ammettendo però che possa essere disboscato il bosco e che lo sboscamento possa portare quegli effetti malefici nei territori circostanti, la Commissione ha creduto di introdurre queste disposizioni nel testo della legge.

Presidente. Il Senatore San Severino insiste?

Senatore Sanseverino. Per ora non insisto, però potrei tornare domani sulla materia, in seguito alla relazione che sentiremo sull'articolo rimandato.

Presidente. Questa proposta dunque per ora è messa da parte.

« Leggo l'art. 3. « Nei terreni vincolati non si potranno fare disboscamenti o dissodamenti, ed i tagli degli alberi esistenti negli stessi dovranno essere regolati secondo un sistema di economia. »

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Vorrei che in luogo di *sistema di economia* si dicesse *piano di economia*. È vero che *piano* non è vocabolo molto proprio, ma è certo che generalmente si intende meglio dicendo *piano* che *sistema*, tanto più che tecnicamente *piano* differisce molto da *sistema* di economia.

Tutti quelli che si occupano di coltivazione forestale intendevano la parola *piano di economia*, ma *sistema* di economia non così facilmente.

Pregherci quindi di sostituire la parola *piano* a quella di *sistema* qui adoperato.

Presidente. La Commissione accetta questo emendamento?

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione dichiara di subire questo emendamento.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Finchè si trattava della materia boschiva io intendeva che nel concetto di quelli che credono che le leggi proibitive possano giovare al mantenimento dei boschi si venisse a proporre delle disposizioni atte a conservare i boschi medesimi.

Ma qui parmi si vada molto più in là, perchè io trovo che nei terreni vincolati, non si potrà nemmeno procedere ai tagli degli alberi esistenti.

Mi si opporrà forse che nell'articolo 4 si dice che questi terreni non possono rimanere non boschivi perchè li deve rimboscare il proprietario o il Comune o lo Stato.

Infatti non saranno i proprietari che penseranno

a rimboscarli, anzi frequentemente, questi non si troveranno nelle condizioni di poterlo fare, perchè sgraziatamente i terreni di montagna sono per lo più assai poco produttivi.

Non lo potrà il proprietario, che come dissi avrà difficilmente il mezzo di farlo; non i Comuni perchè sgraziatamente hanno le loro finanze in uno stato tutt'altro che florido specialmente i Comuni di montagna.

Non sarà lo Stato perchè in fatto di finanza mi pare che le cose non siano poi floridissime.

Conseguentemente nel fatto si verrà ad avere degli alberi sparsi qua e là sulle montagne che non si potranno tagliare, perchè sono in quelle tali zone nelle quali è proibito il diboscamento.

Io intendo che se vi fossero dei veri boschi, non si potesse fare il diboscamento perchè non succedessero quelle frane di cui è cenno nel progetto di legge. Ma quando si tratta di 1, di 2, di 10 alberi alla fila, veramente non so come si farà.

Mi pare che questa materia debba essere un poco meglio dilucidata di quello che non sia nell'articolo in questione, quindi se la Commissione volesse accettare il rinvio, avuto anche riguardo all'ora tarda, io lo proporrei, se però la Commissione fosse disposta ad accettarlo.

Presidente. La Commissione non facendo osservazioni, e nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo terzo con la semplice proposta di cambiamento...

Senatore Giovanola. C'è una proposta sospensiva.

Senatore De Gori, Relatore. La proposta di rinvio fatta dal Senatore Farina riguarda l'articolo 3 o l'articolo 4?

Senatore Farina. Mi pare che si possa riferire a tutti e due.

L'articolo 3 dice: « Nei terreni vincolati non si potranno fare diboscamenti o dissodamenti, ed i tagli degli alberi esistenti negli stessi dovranno essere regolati secondo un sistema di economia ».

Dunque il taglio degli alberi isolati è anche relativo a questo articolo.

Nell'articolo 4 poi si dice come si devono rimboscare questi terreni, nei quali è proibito il taglio degli alberi. E qui entra la dimostrazione delle difficoltà perchè questi rimboscamenti succedano, delle quali io pure sono penetrato; ma veramente la frase che concerne il taglio degli alberi isolati è contenuta nell'articolo 3.

Presidente. La proposta dunque di sospensione da lei fatta sarebbe solo per l'articolo 3?

Senatore Farina. Per l'articolo terzo, e poi per tutta la materia.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Mi permetto di fare una osservazione.

Io non credo che si possa applicare all'articolo 3 il caso del taglio degli alberi esistenti, o isolati, perchè qui si parla di un piano, o sistema di economia, il quale piano o sistema di economia può applicarsi

ad un bosco bene costituito, ma non si applica mai a pochi alberi che possono essere rimasti isolati.

Dunque l'articolo 3 vi presenta un caso perfettamente diverso da quello del 4. Credo quindi che il rinvio non sarebbe necessario.

Senatore Farina. Mi permetta; io trovo che questo articolo si lega con l'articolo precedente, il 2, che abbiamo votato, che appunto dichiara quali sono i terreni vincolati in genere. L'articolo dice:

« Il dissodamento in genere, ed il taglio degli alberi esistenti negli stessi dovranno essere regolati secondo un sistema di economia. »

Nell'articolo 4 poi si dice:

« Qualora questi terreni non vengano dal proprietario rinsaldati o rimboscati, lo Stato ed i Comuni possono, a tale unico effetto, appropriarseli, » ecc.

Questi terreni dunque devono essere rimboscati o dal proprietario, o dal Comune, o dallo Stato, e per conseguenza parmi che questi articoli formino un insieme armonico nel concetto della Commissione, ma che sia necessaria una disposizione particolare perchè non ne nascano inconvenienti.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Giovanola.

Senatore Giovanola. L'onorevole Senatore Farina si preoccupa al pari di me delle vessazioni cui possono dar luogo le disposizioni di quest'articolo, e che tutti egualmente desideriamo non abbiano a verificarsi.

Sta bene che si dica che un piano di economia è una definizione; ma io osserverò che tale definizione non stabilisce i precetti ai quali debbano uniformarsi i proprietari di boschi.

Un piano di economia è presto detto, ma noi, che abbiamo pratica in questi affari, sappiamo che un piccolo proprietario che possiede 4 o 5 alberi sopra un monte non pensa al piano di economia prima di tagliare qualche pianta, ed è perciò soggetto facilmente ad essere accusato di contravvenzione ed a sopportare per questa ragione delle spese. Questo è ciò che noi vogliamo sia evitato; ed a questo scopo appunto tendeva l'osservazione che ho fatto in principio e che mi rallegra di vederla almeno in parte accettata dalla Commissione. Io desiderava che nella legge esistesse una qualche dichiarazione per mezzo della quale fosse bene stabilito quali sieno i terreni sottoposti al vincolo forestale per la loro natura anche se popolati di piante silvestri. Io quindi mi unisco all'onorevole Senatore Farina e prego la Commissione a volere prendere in considerazione la sua osservazione anche in rapporto alla mia prima dimanda, e che voglia esaminare se non sia qui il luogo più acconcio per introdurre nella legge qualche dichiarazione in forza della quale sieno escluse le indebite molestie che temo possano facilmente aver luogo a carico principalmente dei piccoli proprietari dei quali dobbiamo pure tutelare gli interessi. I grandi proprietari hanno dei mezzi per far valere le loro ragioni, sanno e possono ricorrere agli avvocati per perorarle, invece

i piccoli proprietari sanno niente e se si tratta di spendere per carta bollata e pagare delle tasse, delle vacanze e delle multe finiscono per rovinarsi.

A ciò si deve provvedere, altrimenti la legge non sarà rispettata, perchè il giudice stesso non ha coraggio di farla eseguire quando vede che si offende non solo i principii di giustizia ma anche i sentimenti di umanità.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Non è per rifiutarsi a prendere in benevola e matura considerazione gli emendamenti che vengono proposti che la Commissione in questo caso non crede che possa aver luogo il rinvio, perchè in realtà non vede il modo di definire più chiaramente il concetto dell'articolo di quello che sia definito dal testo stesso.

L'articolo 3 non si collega col 4., ma si collega ed è anzi la conseguenza del secondo.

La legge dice: Ci sono dei boschi dei quali il godimento per parte del proprietario non è libero. E perchè? Perchè è sottoposto al vincolo forestale. Da questa disposizione negativa viene naturalmente il temperamento che ne è la conseguenza necessaria, cioè d'indicare il modo col quale rispettando quel vincolo, il proprietario possa e debba avere il modo di godere della sua proprietà.

Quale è questo modo? È un sistema economico il quale sarà concordato nel modo che in seguito sarà indicato.

Che se non ci è bosco, perchè 4 o 5 piante isolate non si chiamano bosco, ciò esclude implicitamente che vi sia un piano o un sistema economico, come dove non vi è materia che possa essere regolata, esclude qualunque regola; in conseguenza non trova la Commissione che possa essere redatta in modo più chiaro quella forma che è riservata per i proprietari di boschi; i quali hanno la libera azione, prima impedita dal vincolo, ma che poi hanno il modo e le norme colle quali possono godere della proprietà, in quel piano di economia il quale viene naturalmente a mancare dove non vi è materia a sistema economico.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. L'onorevole preopinante, per combattere le osservazioni ch'ebbi l'onore di sottoporre al Senato, ha creduto che nell'art. 2. si parlasse di boschi, ma in esso si parla di terreni: conseguentemente la cosa è molto diversa.

Intendo che non si possa introdurre l'economia relativa ai boschi, dove boschi non esistono, ma qui si parla di terreni; e se mi si proibisce di tagliare piante in un terreno quando sia in una determinata situazione, questo vincolo sussisterà: ed è per questo che io desidererei che sia meglio coordinata questa espressione con le disposizioni generali della legge, ed in questo senso domandava che venisse quest'arti-

colo rinviato alla Commissione appunto per essere meglio coordinato.

Se si trattasse di boschi, ripeto, intenderei le osservazioni dell'onorevole Relatore, intenderei quelle dell'onorevole signor Ministro, perchè non vi può essere economia di boschi dove boschi non esistono, ma siccome qui si parla di terreni ove possono essere piante, se verranno vincolati ed assegnati a che siano coltivati a bosco, determinati dalla località loro e non dalla coltivazione, io trovo che la cosa debba essere meglio studiata, o almeno credo che non debba stare in questi termini.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo che sia sufficientemente spiegato ricordando l'articolo preliminare che fu votato, dove è detto: « I boschi dei privati sono amministrati e goduti « come qualunque altrà proprietà quando non siano « vincolati per causa di pubblico interesse » ma poi è spiegato nell'articolo stesso ove è detto che « nei « terreni vincolati non si potranno fare diboscamenti « o dissodamenti » dunque hanno da essere terreni che sono imboscati e sodi.

Senatore Farina. Possono essere sodi e non boschi.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Quando è detto che nei terreni vincolati non possono farsi diboscamenti o dissodamenti debbono essere terreni con bosco o sodi: se si dice che i tagli degli alberi non si possono fare se non secondo il sistema di economia; o ci sono alberi, ed allora non si possono togliere senza questo sistema; se non ci sono alberi, non si possono certo tagliare.

Senatore Farina. È precisamente questo quello che trovo esorbitante, perchè non capisco come cinque o sei alberi in terreno sodo possano contribuire a renderlo più sodo.

È per questa speciale considerazione che io diceva che questa disposizione cade, come ottimamente osservava l'onorevole Senatore Giovanola, a carico dei piccoli proprietari, che non conoscono nemmeno la forza della legge. Io intenderei questa misura quando si trattasse di una selva, non l'intendo più quando si tratta di due o tre piante sparse su di un terreno sodo.

Ecco cosa trovo di esorbitante nella legge, ecco perchè credo che questa disposizione parziale la quale non risponde al complesso della legge e che mi sembra meno esattamente calcolata nella sua frase, debba essere posta in armonia collo spirito della legge.

Presidente. Essendo stato proposto dal Senatore Farina il rinvio di questo articolo 3. lo metto ai voti.

Chi intende di approvare la proposta sospensiva di quest'articolo, voglia alzarsi.

(Non è approvata).

Non essendo stata approvata la proposta sospensiva, metto ai voti l'articolo 3.

Lo rileggo. (*Vedi sopra.*)

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato).

L'ora essendo tarda; la seduta è rimandata a domani alle due.

Avverto i signori Senatori che col giorno 25 cessano di esistere gli Uffici per cui domani al principio della seduta si procederà al sorteggio di essi.

La seduta è sciolta alle (ore 5 e 3/4.)